



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza Sindacale n. 3

DIVIETO DI DETENZIONE, CONSUMO SUL POSTO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI BEVANDA IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, IN BICCHIERI DI VETRO, IN OCCASIONE DELLA 34ma EDIZIONE DEL “CARNEVALE GIFFONESE”

IL SINDACO (Autorità Locale di P.S.)


Premesso che:

- nei giorni 23 e 25 febbraio 2020 e il giorno 1 marzo 2020 si svolgerà, in Giffoni Valle Piana, la 34ma edizione della manifestazione denominata “Carnevale Giffonese”;
- il Ministero dell’Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che:

- è necessario tutelare la tranquillità e l’incolumità pubblica vietando, per tutta la durata dell’evento, la detenzione, il consumo, la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine - costituendo questi fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere – nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione e le aree limitrofe.
- è necessario garantire il massimo della sicurezza, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti e di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti, adottando un provvedimento idoneo a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Visti gli Artt. 50 e 54 del D. lgs. 267/2000;



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli Artt. 50 e 54 del D. lgs. 267/2000;

ORDINA

- E' vietata la detenzione, il consumo, la vendita per asporto e la somministrazione su aree pubbliche, di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine, nei giorni 23 e 25 febbraio 2020 e il giorno 1 marzo 2020, dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo all'interno dei propri locali e nelle relative pertinenze esterne;

MANDA

Copia della presente:

- al Sig. Prefetto di Salerno;
- al Sig. Questore di Salerno;
- al Comando Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana;

Ed inoltre a:

- pubblici esercizi;
- esercizi commerciali;
- punti di ristoro.

Si comunica che *a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione.*

Dalla Residenza Municipale, 17 febbraio 2020

Il Sindaco
Antonio GIULIANO